

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 342616)

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2017, n. 8

Il sistema educativo della Regione Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I**Disposizioni generali****Art. 1****Ambito.**

1. La Regione Veneto, con la presente legge, disciplina il Sistema educativo di istruzione e formazione, di seguito denominato Sistema educativo, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei principi fondamentali esistenti nell'ordinamento.

2. Il Sistema educativo, conformemente agli indirizzi generali forniti dall'Unione europea, agli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione e all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni, è costituito dalle attività e dai servizi realizzati nel territorio regionale da soggetti pubblici e privati, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione, alla formazione e all'obbligo di istruzione, all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita.

3. Nell'ambito del Sistema educativo la Regione:

a) concorre alla definizione dei percorsi del sistema dell'istruzione, di seguito denominato Sottosistema dell'istruzione, dei licei e degli istituti tecnici e professionali e dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);

b) disciplina i percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, di seguito denominato Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale (IeFP), e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS);

c) disciplina i percorsi di specializzazione professionale, formazione continua, permanente ed abilitante per i lavoratori occupati o in cerca di occupazione erogati anche dagli enti del sistema delle imprese e del mondo del lavoro e dalle "Scuole della formazione professionale" di cui all'articolo 18;

d) garantisce la qualificazione delle competenze professionali dei lavoratori, per favorirne l'occupabilità, nonché la crescita, la competitività e la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico produttivo e territoriale;

e) attua politiche di integrazione tra le politiche attive del lavoro ed i percorsi di formazione.

4. In sede di regolamentazione dei percorsi di cui alla lettera b) del comma 3, la Regione, altresì, procede al riordino degli interventi e delle attività di formazione professionale.

Art. 2**Finalità e principi.**

1. La Regione riconosce il capitale umano quale fondamento per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorisce la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, della pluralità degli stili di apprendimento e lo sviluppo della

conoscenza come fattore decisivo della sua crescita lungo tutto l'arco della vita.

2. Le politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta dei percorsi educativi, della pari opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti pubblici e privati accreditati erogatori di servizi, della valorizzazione del capitale umano in funzione della competitività del sistema economico e sociale veneto.

3. Il Sistema educativo garantisce lo sviluppo dell'eccellenza e dell'equità secondo le finalità e i principi del presente articolo.

4. La Regione, altresì, promuove l'educazione alla legalità, valorizza le competenze trasversali legate alla cultura del lavoro, sostiene lo sviluppo delle competenze nelle tecnologie abilitanti, la diffusione delle discipline sportive, lo sviluppo della sensibilità artistica e musicale, la promozione dell'identità storica del popolo e della civiltà veneta nel contesto nazionale.

Art. 3

Integrazione dei sistemi.

1. La Regione valorizza e promuove l'integrazione, nel sistema educativo, delle istituzioni scolastiche e formative con gli Istituti Tecnici Superiori, le Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, le sedi della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, pubbliche e private, il mercato del lavoro, quale obiettivo primario delle politiche regionali per lo sviluppo del capitale umano.

2. La Regione promuove la connessione dell'offerta dell'istruzione e della formazione professionale con l'ambito territoriale, in considerazione dei fabbisogni emergenti dal mondo del lavoro di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono la reciproca corresponsabilità dei soggetti pubblici e privati al fine di conseguire obiettivi condivisi.

3. La Regione favorisce l'accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione nell'ambito dell'Unione europea sostenendo, in particolare, le attività di orientamento, nonché l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni e di tutti i diversi soggetti coinvolti nei processi.

Art. 4

Ruolo della Regione.

1. La Regione governa il Sistema educativo esercitando attività di:

- a) monitoraggio delle esigenze di istruzione e formazione emergenti dalle comunità locali e dalle forze sociali, culturali, produttive, del sistema delle imprese e del mondo lavoro;
- b) programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;
- c) programmazione e promozione delle attività di orientamento, anche in coerenza con l'articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni e con la legislazione nazionale in materia di lavoro;
- d) programmazione, promozione e attuazione di attività formative finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnologiche evolute per giovani ed adulti;
- e) programmazione e promozione di un sistema strutturato di verifica degli esiti occupazionali del sistema educativo;
- f) collaborazione alla definizione dei criteri di determinazione degli organici e assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche e formative pubbliche;
- g) concorso al contrasto alla dispersione scolastico-formativa;
- h) assegnazione delle risorse finanziarie ai soggetti erogatori dei servizi del Sistema educativo;
- i) valutazione del Sistema educativo ai sensi dell'articolo 23;
- l) assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e alle istituzioni formative.

2. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la Regione, in conformità alla vigente normativa, regola il Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard formativi e di erogazione, nonché attraverso l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema.

Art. 5

Programmazione dei servizi del Sistema educativo.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi ed i criteri per la redazione del Piano dei servizi del Sistema educativo, al fine di garantire il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione su tutto il territorio regionale.

La proposta della Giunta regionale tiene conto in particolare delle risultanze dell'attività di monitoraggio ed analisi dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, delle iniziative intraprese e delle misure attuative assunte ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 nonché della pluralità dei percorsi e dei servizi di istruzione e formazione esistenti sul territorio regionale.

2. Gli indirizzi e i criteri sono aggiornati a cadenza triennale, e restano in vigore fino alla loro revisione.
3. Le province e la Città metropolitana, sentiti i comuni interessati, in coerenza con l'atto di programmazione di cui al comma 1 e sulla base dei dati delle anagrafi scolastiche e formative, effettuano la ricognizione, il monitoraggio e la valutazione delle esigenze formative sul territorio, nonché formulano proposte relative all'offerta dei percorsi di istruzione e formazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, a cadenza annuale, il Piano dei servizi del Sistema educativo sulla base degli atti programmatori di cui al presente articolo, sentite le Università, le parti sociali e le rappresentanze regionali degli organismi di formazione di cui all'articolo 18.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, su base triennale, la programmazione dell'offerta del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale, compatibilmente con le risorse disponibili previste nel bilancio pluriennale.
6. Ferma restando l'autonoma iniziativa di soggetti pubblici e privati nell'attivare i percorsi del Sistema educativo nel rispetto della normativa vigente, il Piano dei servizi del Sistema educativo individua anche la localizzazione dei servizi e dei percorsi formativi.

Art. 6

Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

1. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato ad ogni persona mediante la frequenza di percorsi del Sistema educativo e secondo le modalità previste dall'ordinamento.
2. La Regione tutela e promuove l'integrazione delle persone disabili nel Sistema educativo, anche attraverso strumenti specifici, adeguati e inclusivi.
3. Nell'ambito del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale, la Giunta regionale programma percorsi flessibili, in raccordo con le scuole secondarie di primo grado, per allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi del primo ciclo di istruzione senza conseguire il titolo di studio conclusivo.

Art. 7

Anagrafe regionale degli studenti.

1. È istituita l'Anagrafe regionale degli studenti (ARS) presso la Giunta regionale, quale nodo regionale del sistema nazionale delle Anagrafi degli studenti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 4 con particolare riferimento a quelle di contrasto alla dispersione scolastico-formativa.
2. Gli istituti scolastici e gli organismi di formazione professionale alimentano il sistema di cui al comma 1 con i dati relativi ai percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato dei singoli studenti.
3. La Giunta regionale disciplina gli aspetti tecnici ed informatici di gestione dell'Anagrafe regionale degli studenti per le finalità di cui al comma 1 ed individua la struttura responsabile dell'organizzazione e della gestione dei dati contenuti, che opera in accordo con gli altri soggetti istituzionali interessati, ciascuno per le rispettive competenze e responsabilità, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, nonché della specifica normativa di settore.
4. Al fine di assicurare il coordinamento con le politiche del lavoro, coerentemente con le finalità di cui al comma 1, i dati degli studenti vengono conservati fino al compimento del ventiquattresimo anno di età, conformemente a quanto previsto dagli indicatori relativi alla classificazione internazionale standard dell'istruzione.

Art. 8

Interventi per la libertà di scelta educativa delle famiglie.

1. La Regione, garantisce il diritto allo studio anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono la scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel Sistema educativo, e può concedere buoni e contributi agli allievi

frequentanti le istituzioni scolastiche e formative al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute per la frequenza dei percorsi educativi scelti.

2. Le modalità di attuazione degli interventi e le forme di verifica dell'efficacia degli stessi sono definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nei limiti, anche finanziari e alle condizioni di cui alla legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 "Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie".

3. La Regione, anche al fine di garantire idonei strumenti di sperimentazione delle tecniche didattiche, adeguati strumenti di valorizzazione della socializzazione, soluzioni adatte alle diverse modalità di relazione e di apprendimento, promuove e sostiene il modello didattico del tempo pieno.

Art. 9

Sviluppo delle competenze lungo tutto l'arco della vita.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove le condizioni per assicurare l'esercizio del diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita e in particolare sostiene le attività formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità e la capacità di innovazione dei lavoratori e degli imprenditori, le attività formative a carattere abilitante e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute, in coerenza con le politiche di cui alla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e successive modificazioni e con quelle nazionali in materia di lavoro.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove, anche attraverso il raccordo con i fondi interprofessionali, azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate con qualsiasi forma contrattuale e anche in forma autonoma, finalizzate all'innovazione delle competenze in relazione alle richieste dei processi produttivi e organizzativi.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove la formazione professionale permanente rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa e finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali e il rientro nel mondo del lavoro, anche attraverso il cofinanziamento di politiche dei fondi regionali bilaterali.

Art. 10

Articolazione del Sistema educativo.

1. Il Sistema educativo si articola in:

- a) percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale, nonché di un quarto anno;
- b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo, comprensivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- c) corso annuale destinato a quanti sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui all'articolo 13, realizzato d'intesa con le Università, con l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'Università o all'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

2. I percorsi di cui al comma 1, garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.

3. Il Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale è caratterizzato dalla flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative e prevede una pluralità di percorsi sia gradualità, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati, anche di diversa durata e articolazione, al termine dei quali si rilasciano certificazioni e riconoscimento di crediti.

Art. 11

Le indicazioni regionali per i piani di studio.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, relativamente alla redazione delle indicazioni regionali per la quota regionale dei piani di studio del sistema di istruzione, definisce principi e indirizzi generali individuando gli aspetti di interesse territoriale e promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana le indicazioni regionali per i piani di studio, finalizzati al conseguimento dei titoli e qualifiche del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale con le quali sono specificati, nel rispetto dell'ordinamento:

- a) il repertorio regionale degli standard professionali e formativi;
- b) la durata e l'articolazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- c) i criteri di certificazione dei titoli e dei crediti, anche ai fini dei passaggi all'interno del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale e tra questo e il Sottosistema dell'istruzione dei licei e degli istituti tecnici professionali;
- d) gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento comuni all'intero Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale;
- e) gli standard relativi all'erogazione e alla qualità del servizio;
- f) i requisiti del personale impegnato.

3. Le indicazioni regionali definiscono, nel rispetto dell'ordinamento, gli obiettivi di competenza linguistica straniera che devono essere raggiunti a conclusione del ciclo.

4. La redazione delle indicazioni regionali, è effettuata anche tenendo conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie e degli allievi.

5. Ai fini della determinazione e dell'aggiornamento delle indicazioni regionali, la competente struttura regionale in materia di istruzione e formazione può avvalersi di un Comitato Tecnico Scientifico appositamente costituito dalla Giunta regionale. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione al medesimo, non spetta alcun compenso salvo, per i componenti esterni, il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrazione e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

CAPO II

La certificazione nel Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale

Art. 12

La certificazione nel Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale.

1. La certificazione nel Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale erogata anche dagli enti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), è finalizzata:

- a) a favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
- b) a garantire la trasparenza dei crediti e dei percorsi formativi, anche al fine della prosecuzione degli studi;
- c) ad assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite in contesto formale, informale o non formale come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92".

2. La certificazione nel Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale avviene attraverso il rilascio di:

- a) qualifica professionale;
- b) diploma professionale;
- c) attestato di competenze nel caso di interruzione del percorso o di parziale acquisizione dei risultati di apprendimento previsti per l'ottenimento della qualifica professionale o del diploma professionale.

3. Nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, la certificazione avviene attraverso il rilascio del Certificato di specializzazione tecnica superiore.

4. La valutazione finale degli allievi per ogni periodo o anno formativo, ai fini del passaggio al periodo o anno successivo, è assicurata dal gruppo dei docenti e dei formatori e dagli esperti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169".

5. La Giunta regionale garantisce la corrispondenza della certificazione del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale con le classificazioni previste dalla legislazione comunitaria, in conformità con la disciplina nazionale.

Art. 13

I titoli del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale.

1. I titoli di studio del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale, nel rispetto dell'ordinamento, sono:

- a) qualifica professionale;
- b) diploma professionale.

2. I titoli, conseguiti al termine dei percorsi almeno quadriennali, consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini dell'accesso all'Università e all'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, previa frequenza di un apposito percorso integrativo annuale, realizzato d'intesa con le Università e con l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

3. La Giunta regionale, anche per garantire un'adeguata offerta sul territorio regionale dei corsi annuali di cui al comma 2, stipula apposite intese-quadro con le Università e le istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

4. Nell'ambito delle intese-quadro di cui al comma 3, può essere riconosciuta la frequenza di specifiche frazioni di percorso formativo del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale.

5. Il Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale rilascia titoli a carattere professionalizzante funzionali all'ottenimento di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l'offerta formativa rispetti le specifiche norme per l'accesso e l'esercizio di una attività professionale.

6. Al fine di facilitare la spendibilità dei titoli acquisiti e degli attestati, in una dimensione europea di mobilità delle persone, la Giunta regionale adotta principi e strumenti finalizzati a documentare le competenze acquisite per garantire la trasparenza e la leggibilità dei titoli e degli attestati.

Art. 14

Esami conclusivi dei percorsi del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale.

1. Per conseguire i titoli di studio del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale indicati nell'articolo 13, è necessario superare l'esame conclusivo dei diversi percorsi.

2. Tali esami considerano e valutano le competenze acquisite dagli allievi alla luce degli obiettivi specifici di apprendimento contenuti nelle indicazioni regionali di cui all'articolo 11.

3. Gli esami si svolgono, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, in conformità a quanto contenuto nelle indicazioni regionali e sono ispirate a principi di oggettività e trasparenza del processo valutativo ed equità di trattamento dei candidati.

4. La Commissione esaminatrice, la cui composizione è definita dalla Giunta regionale, è presieduta da un membro esterno, designato dalla Giunta regionale, con funzione di Presidente.

Art. 15

Soggetti abilitati al rilascio di attestati.

1. I titoli di cui all'articolo 13 certificano le competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali e non formali come definiti all'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in particolare nei percorsi del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale che rilasciano titoli e qualifiche a carattere professionalizzante, con riferimento alla frequenza di frazione dei medesimi percorsi.

2. Per i percorsi di cui al comma 1, i titoli sono rilasciati dai soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge.

3. Gli attestati di idoneità o di abilitazione di cui all'articolo 13, sono rilasciati, per l'accesso o l'esercizio di specifica attività professionale, al termine di percorsi di formazione regolamentata, secondo le discipline legislative o amministrative di riferimento.

CAPO III

I soggetti attuatori del sistema dell'istruzione e formazione professionale

Art. 16**Autonomia e rete dei soggetti.**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, valorizza, con propri atti d'indirizzo e per la propria competenza, l'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modificazioni, ne supporta l'azione, volta ad attuare percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento del collegamento con le realtà territoriali, nonché al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento.
2. La Giunta regionale promuove la costituzione di reti ed altre forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative, ivi compresi i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), favorendone le relazioni con gli enti, allo scopo di potenziare l'autonomia scolastica.
3. La Giunta regionale valorizza e promuove l'integrazione tra sistemi come strumento di sviluppo di sinergie, diffusione delle buone prassi, chiave di volta per il miglioramento dell'offerta.

Art. 17**Collaborazione istituzionale e concertazione sociale.**

1. La Giunta regionale promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro, anche tramite il Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.
2. La Giunta regionale assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge ed individua nella Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, la sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali con funzioni di proposta e valutazione sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle politiche educative regionali.

Art. 18**Organismi di formazione e Scuole della formazione professionale.**

1. Gli organismi di formazione sono quelli accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e successive modificazioni.
2. Gli organismi accreditati per l'obbligo formativo sono denominati, ai fini della presente legge, "Scuole della formazione professionale".

Art. 19**Formazione dei formatori.**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove e sostiene lo sviluppo permanente della qualità del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale attraverso programmi di intervento, di durata triennale, destinati alla crescita e all'aggiornamento professionale dei formatori, anche attraverso lo sviluppo di competenze finalizzate a promuovere la consapevolezza delle esigenze differenziate di apprendimento.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'inserimento dei formatori che hanno partecipato con profitto alle attività previste dai programmi di cui al comma 1 in un apposito elenco istituito presso la Giunta regionale.
3. La Giunta regionale definisce, nel confronto con le parti sociali, i criteri e le modalità per la valorizzazione professionale dei formatori di cui al comma 2.

CAPO IV***Istituti comuni del Sistema educativo*****Art. 20****Apprendistato, tirocinio e alternanza scuola-lavoro.**

1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato, di tirocinio e alternanza scuola-lavoro previste dalla legislazione vigente.

2. I percorsi formativi dei contratti di apprendistato concorrono, ove previsto dall'ordinamento, al conseguimento dei titoli di cui all'articolo 13, utili anche per la prosecuzione degli studi.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, regola i profili formativi ed i requisiti della formazione esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato, nonché i requisiti dei tutor e le modalità di certificazione delle competenze e dei crediti conseguiti, in raccordo con le parti sociali e gli operatori interessati, nelle forme e secondo i criteri previsti dall'ordinamento.

CAPO V

Disposizioni finali: risorse e qualità

Art. 21

Disposizioni finali.

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può stipulare appositi accordi con il Ministero competente in materia di istruzione al fine di garantire la continuità del funzionamento del servizio di istruzione.
2. Con provvedimento organizzativo della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono individuate strutture e articolazioni territoriali per l'esercizio delle funzioni e attività previste dalla presente legge, tenuto conto delle risorse strumentali, umane e finanziarie esistenti.

Art. 22

Risorse per i soggetti attuatori delle attività.

1. In coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede all'attribuzione delle risorse disponibili agli organismi di formazione di cui all'articolo 18 per la realizzazione delle attività formative attraverso l'applicazione delle unità di costo standard.
2. Il riparto delle risorse finanziarie è determinato sulla base del criterio principale della quota capitaria, con riferimento al numero effettivo dei fruitori delle attività e dei servizi, adottando coefficienti e criteri correttivi, anche in relazione alla collocazione territoriale, alle caratteristiche dell'utenza ed alla tipologia e qualità dell'offerta formativa. Nei percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, il calcolo della quota capitaria è tendenzialmente equiparato al costo medio studente rilevato nei corrispondenti percorsi dell'istruzione scolastica.
3. Ai fini dello sviluppo del Sistema educativo, la Giunta regionale riconosce i comportamenti eccellenti sul piano dei risultati raggiunti e valorizza la capacità progettuale delle istituzioni scolastiche e formative.
4. La Giunta regionale promuove l'aggiornamento continuo dei docenti e formatori quale fondamentale strumento di sviluppo qualitativo del sistema, in coerenza e con il contributo delle politiche nazionali in materia, provvedendovi con risorse comunitarie.

Art. 23

Valutazione del Sistema educativo.

1. La Giunta regionale assicura la valutazione del Sistema educativo, mediante il Comitato per la valutazione del Sistema educativo, di seguito denominato Comitato, istituito dalla presente legge e costituito con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La composizione del Comitato è definita dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione al medesimo, non spetta alcun compenso salvo, per i componenti esterni, il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrazione e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.
3. Il Comitato opera in stretto raccordo con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e si avvale delle basi informative della Borsa Lavoro Veneto di cui all'articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e della sua connessione con Borsa Lavoro Nazionale, nonché dei dati dell'anagrafe di cui all'articolo 7.
4. Al Comitato, nel rispetto della autonomia degli istituti di istruzione e formazione ed in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e con altri enti nazionali e internazionali di valutazione, competono in conformità alla disciplina generale statale:

- a) la valutazione del Sistema educativo in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di fornire adeguati strumenti di giudizio e di scelta ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione ed alle loro famiglie;
- b) la definizione dei modelli di riferimento e la gestione del processo di elaborazione, da parte degli istituti di istruzione e formazione, del rapporto di autovalutazione;
- c) la valutazione dei risultati ottenuti nelle istituzioni scolastiche e formative e negli istituti tecnici superiori, sia in relazione alle conoscenze, abilità ed alle competenze acquisite, sia in relazione all'inserimento in ambiti occupazionali, al fine di fornire adeguati strumenti di giudizio e di scelta ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione ed alle loro famiglie e per fornire alle Province, alla Città metropolitana, e alla Regione indicazioni utili per la programmazione e l'incentivazione del Sistema educativo;
- d) l'aggiornamento dei modelli e degli standard di valutazione del sistema e dei soggetti erogatori di percorsi di istruzione e formazione professionale;
- e) la definizione, per le parti di propria competenza, delle prove d'esame conclusive dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- f) lo sviluppo della ricerca valutativa, in collegamento con esperienze regionali, nazionali ed internazionali;
- g) l'analisi dei dati che alimentano l'Anagrafe regionale degli studenti di cui all'articolo 7 sulla dispersione scolastico-formativa anche al fine di formulare proposte sull'organizzazione e modalità di gestione interistituzionale dei dati stessi.

5. Il Comitato, per il tramite della Giunta regionale, riferisce annualmente alla competente commissione consiliare le risultanze del processo di valutazione del Sistema educativo, con specifico riferimento a quanto previsto al comma 4.

Art. 24 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 22 della presente legge, quantificati in euro 26.150.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" - Programma 02 "Formazione professionale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019, afferenti al finanziamento della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro", abrogata dall'articolo 25.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 della presente legge, quantificati in euro 2.500.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" - Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019, afferenti al finanziamento della legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 "Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie".
3. Agli oneri derivanti dai rimborsi spese ai componenti esterni dei Comitati di cui agli articoli 11 e 23 della presente legge, quantificati in euro 1.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 01 "Organi istituzionali" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.
4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 25 Abrogazioni.

1. È abrogata la legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e le seguenti leggi e disposizioni regionali modificative della medesima:
 - a) legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 "Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"";
 - b) legge regionale 12 agosto 2011, n. 16 "Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modificazioni";
 - c) articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sport, turismo, formazione e cultura";
 - d) articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004";
 - e) articoli 37 e 38 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 marzo 2017

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Ambito
- Art. 2 - Finalità e principi
- Art. 3 - Integrazione dei sistemi
- Art. 4 - Ruolo della Regione
- Art. 5 - Programmazione dei servizi del Sistema educativo
- Art. 6 - Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
- Art. 7 - Anagrafe regionale degli studenti
- Art. 8 - Interventi per la libertà di scelta educativa delle famiglie
- Art. 9 - Sviluppo delle competenze lungo tutto l'arco della vita
- Art. 10 - Articolazione del Sistema educativo
- Art. 11 - Le indicazioni regionali per i piani di studio

CAPO II - La certificazione nel Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale

- Art. 12 - La certificazione nel Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale
- Art. 13 - I titoli del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale.
- Art. 14 - Esami conclusivi dei percorsi del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale
- Art. 15 - Soggetti abilitati al rilascio di attestati

CAPO III - I soggetti attuatori del sistema dell'istruzione e formazione professionale

- Art. 16 - Autonomia e rete dei soggetti
- Art. 17 - Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
- Art. 18 - Organismi di formazione e Scuole della formazione professionale
- Art. 19 - Formazione dei formatori

CAPO IV - Istituti comuni del Sistema educativo

- Art. 20 - Apprendistato, tirocinio e alternanza scuola-lavoro

CAPO V - Disposizioni finali: risorse e qualità

- Art. 21 - Disposizioni finali
- Art. 22 - Risorse per i soggetti attuatori delle attività
- Art. 23 - Valutazione del Sistema educativo
- Art. 24 - Norma finanziaria
- Art. 25 - Abrogazioni

Dati informativi concernenti la legge regionale 31 marzo 2017, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 29 giugno 2015, dove ha acquisito il n. 19 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Finozzi, Possamai, Fabiano Barbisan, Gerolimetto, Sandonà, Valdegamberi, Brescacin e Montagnoli;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 8 febbraio 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Massimo Giorgetti ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 marzo 2017, n. 8.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Massimo Giorgetti, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la ricomposizione e le pari dignità assicurata ai due canali, la Scuola e l’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), nel raggiungimento del successo formativo e nel completamento dell’obbligo entro il 18esimo anno di età declinati dall’ordinamento vigente, sono state lo strumento per il superamento, soprattutto, della divisione tra la dimensione della cultura, appannaggio esclusivo dell’Istruzione, e quella del Lavoro, dominio riservato alla Formazione Professionale, perché finalmente anche i percorsi di IeFP sono chiamati a dare all’allievo un’impronta educativa e culturale, condividendo con la Scuola, un comune e unico Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECuP).

Un ulteriore tassello in tale direzione è rappresentato dalla riforma del Titolo V della Costituzione che ha affidato alle Regioni, a partire da una serie di obiettivi comuni stabiliti su base nazionale (i LEP), la determinazione delle caratteristiche dell’offerta formativa, sulla base delle esigenze espresse dai territori e dai mercati del lavoro locali.

La Regione Veneto ha indirizzato e normato, in base alle specifiche competenze, la formazione iniziale fin dal 1990, data di adozione del precedente strumento normativo regionale (legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10). In base al principio della sussidiarietà, gli enti locali, le parti sociali e le associazioni - in particolare d’ispirazione cristiana - hanno creato e sviluppato in Veneto la filiera della formazione iniziale realizzando i Centri di Formazione Professionale che sono stati, e sono tuttora, dei veri e propri incubatori d’impresa, di cittadinanza e di innovazione. Pensiamo a quanti piccoli e medi imprenditori sono usciti dai CFP e che, già nei primi anni cinquanta, erano stati formati attraverso la didattica laboratoriale e i tirocini, fattori da sempre distintivi della nostra proposta formativa.

L’attestazione dell’eccellenza del sistema di formazione professionale del Veneto arriva da alcune ricerche del Ministero del Lavoro, dell’ISFOL e dell’IRES (Istituto di ricerca della CGIL): il 70 per cento dei giovani qualificati trova occupazione dopo un anno dalla qualifica, e la dispersione scolastica nella nostra Regione è sensibilmente inferiore rispetto al dato nazionale.

Sono maturi i tempi per immaginare un nuovo strumento normativo regionale per l’Istruzione e Formazione Professionale che, a partire dalle esperienze fin qui maturate e dal modello della scuola veneta, sappia rispondere alle necessità di innovazione delle imprese e di integrazione e valorizzazione delle persone.

Sussistono le condizioni e le ragioni sulle quali organizzare una riflessione che dia origine a una nuova proposta legislativa.

È necessario chiarire anzitutto che l’ambito d’intervento è rappresentato dall’intero sistema educativo regionale, dall’orientamento all’istruzione e alla formazione professionale. Scegliamo, dunque, un’impronta forte sul fatto educativo, nelle sue declinazioni teoriche e pratiche. Tralasciando l’ambito del lavoro, sociale, culturale, pur intuitivamente assai prossimi a quello educativo.

L’attuale sistema educativo così riformato presenta due importanti novità, strettamente collegate tra loro.

Prima di tutto, il richiamo alla centralità della persona, un’affermazione di principio che appare facile da assimilare e da condividere con i ragazzi e le famiglie ma che nella pratica quotidiana rappresenta, per docenti e formatori, un obiettivo ambizioso e impegnativo. Inoltre, il coniugare l’Istruzione e la Formazione professionale, “...con pari dignità”.

In Veneto tali principi sono stati da tempo al centro delle scelte e l’intento è quello che questo modello continui a realizzarsi in modo sempre più appropriato.

Il testo, già oggetto di elaborazione da parte della Giunta regionale alla fine della precedente legislatura, opta per una strategia attenta alla dinamicità del processo originato dalla riforma del Titolo V: quello scolastico-formativo, quello dei trasferimenti

e quello fiscale. È pensato in modo da consentire alla Regione di governare e di gestire (compresa dunque l'organizzazione e il funzionamento dell'istruzione) l'intero sistema educativo, nel rispetto delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale.

Dovranno essere assicurate tutte le condizioni per assumere il funzionamento e l'organizzazione della scuola, senza ambiguità ma con le necessarie cautele, anche di ordine finanziario.

L'impostazione del testo presuppone un approccio concreto, rimettendo ai diversi stakeholder l'esercizio delle proprie doti e capacità progettuali e realizzative, ferma restando, certo, l'indispensabile ed unitaria regia regionale.

Tale scelta ubbidisce ad una pluralità di considerazioni:

- a) appare preferibile uno sforzo culturale che, approfittando anche di queste importanti occasioni normative, tenda ad unire piuttosto che a dividere i protagonisti della politica, dell'educazione, dello sviluppo in genere;
- b) non risulta esaustivo anche se ovviamente imprescindibile, fermarsi all'impianto della riforma ed alle sue successive integrazioni. Si può certo continuare diffusamente a discutere sulle caratteristiche di questo contenitore, tuttavia appare più concretamente decisivo definire il disegno del contenuto;
- c) la molteplicità degli attori che concorrono, a vario titolo, a costruire il sistema educativo regionale, invita ad un approccio realistico. Gli interessi da considerare sono tali e tanti, da richiedere, nel legislatore, flessibilità vigilata.

Il Veneto ha sempre cercato di creare occasioni ed opportunità plurime affinché ciascuno potesse fruirne, in ragione delle sue scelte e condizioni. Una pluralità che in Veneto non ha evidenziato caratteristiche traumatiche che sono state più vistose, invece, in altri territori. Ciò non significa sottacere le differenze negli accessi e nei percorsi che esistono anche da noi in dipendenza da differenti situazioni culturali, sociali ed economiche. Ma, rispetto ad esse, e comunque rispetto al più generale problema del "successo" formativo, è forse meglio considerare l'utilizzo di strumentazioni appropriate, più che appoggiarsi ai soli discorsi di principio.

Anche in questa fase è preferibile concentrarsi sullo strumento attraverso il quale le nuove offerte di orientamento, istruzione e formazione possono ulteriormente attrezzarsi per affrontare, a partire dai 14-15 anni, i problemi nuovi legati alle diverse caratteristiche dei saperi e alle loro veloci obsolescenze, ai diversi e mutevoli sistemi organizzativo-gestionali, alla concorrenza dell'extra-scuola.

Può essere che in altri contesti regionali, le cose possano essere diversamente considerate. Sul punto, il testo assume una logica di continuità, ma rimane aperto a recepire eventuali modifiche indotte dal contesto nazionale. Offre dunque, già a 14-15 anni, opportunità formative plurime, di pari dignità ma diverse, dal momento che, nella nostra Regione, ne sussistono sia le esigenze che le possibilità.

Tale approccio non è di conservazione: esso può fornire (all'interno di un sistema di formazione permanente, duttile, diffuso e permeabile nelle sue articolazioni e con l'aiuto di un sistema di orientamento esteso anche alle famiglie) maggiori garanzie di reale "successo formativo" alle persone. Non è certo, infatti, il reale vantaggio per i giovani di scelte diverse, scelte che possono anche condurre, magari involontariamente, ad una sorta di "parcheggio" demotivante e con esiti mediamente modesti.

Vengono privilegiati, dunque, dati di concretezza, concentrando il testo sul "come", ma anche sul "cosa" possa realmente servire, in Veneto, sia alla domanda che all'offerta educativa. Tale orientamento è ricorrente.

Alcune idee forti hanno reso peraltro più facile la redazione del testo stesso. Ecco:

- la società della conoscenza;
- la società dell'inclusione;
- il sistema delle libertà;
- la sussidiarietà;
- pubblico e privato cooperanti;
- rispetto delle diverse Autonomie;
- la pari dignità, nelle specificità;
- "diritto-dovere" come spazio di responsabilità e di valorizzazione delle famiglie;
- il dialogo sociale come investimento competitivo;
- la tensione per la qualità.

Il confronto con la società della conoscenza rappresenta al tempo stesso una necessità per la Regione Veneto e una certa discontinuità rispetto agli assetti preesistenti di tipo normativo e/o educativo-pedagogico. Non è possibile pretendere risposte semplici a un problema così complesso. Ancora una volta, risulta più utile servirsi di una strategia basata su "risposte" puntuali e contestuali, diversificate e graduali, legate tutte ad un unico paradigma: quello che è necessario apprendere sempre, in continuazione, lungo tutta la vita.

Occorre colmare gradualmente, ma con buon ritmo, le distanze che su questo fronte il Veneto manifesta nel benchmarking con le più virtuose Regioni europee.

Un'idea del sistema delle libertà dovrebbe sottostare a qualsiasi ragionamento (normativo e non) condotto sui fatti educativi e di tale ragionamento si dovrebbe avvertire la presenza nel testo. Nel caso in esame - fermi restando gli ancora attuali principi contenuti nelle Carte fondamentali (a dettare sviluppi, applicazioni e limiti), principi che questa proposta fa propri - si ritiene importante porre attenzione al bilanciamento tra le scelte personali (e familiari) e le esigenze sociali e produttive della Comunità regionale.

Ciò vale sul fronte della domanda, con una giusta rilevanza accordata, per esempio, da parte delle Istituzioni pubbliche, alla funzione di orientamento per renderla più consapevole e garantendo la libertà di scelta da parte delle famiglie (concetto che rinvia a specifica legislazione di supporto).

Ciò vale anche sul fronte dell'offerta. È interesse di un'Amministrazione pubblica come la Regione promuovere e temperare

queste diverse "libertà" nel proprio sistema educativo. C'è infatti il dovere, particolarmente verso le nuove generazioni, di connotare sempre democraticamente e dunque, nelle libertà, il rapporto insegnamento/apprendimento, sviluppando la consapevolezza critica e riflessiva di ciascuna persona. In Veneto, già la prima generazione di leggi nei primi anni novanta, manifestava, al riguardo, una chiara appropriatezza che questo testo intende sostanzialmente confermare.

La società dell'inclusione: è una scelta da compiere ed una sfida da affrontare. La tradizione culturale e sociale, la storia e le esigenze produttive, consentono di affermare che si tratta di una sfida che il Veneto può cogliere, nell'ambito di un sistema di regole il più possibile condivise e fatte rispettare.

In questo orizzonte, il sistema educativo regionale gioca un ruolo importante e questa è la scelta che si propone dal punto di vista dell'inclusione intergenerazionale, dell'inclusione di genere, dell'inclusione degli studenti stranieri, dell'inclusione di chi ha dei deficit o manifesta disagi profondi.

Sul piano dei contenuti, l'inclusione costringe, per esempio, le Istituzioni formative accreditate a costruire percorsi e modalità nuove di insegnamento/apprendimento. Così com'è doveroso, da parte della Regione, rispettare l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, altrettanto risulta utile manifestare una presenza coordinante, con l'adozione di Linee-guida, con l'effettuazione di monitoraggi.

Prima che disciplinata per legge, la sussidiarietà è un abito mentale, un apporto culturale. La legge la richiama, ritenendola un fatto educativo in sé e, comunque, una forma di definizione e di lettura appropriata della complessità. All'origine si sceglie di porre la conoscenza dei problemi perché chi meglio conosce è più adatto a governarli, a gestirli, a risolverli. Non ci sono gerarchie rigide: nel rispetto delle varie autonomie istituzionali e funzionali, scale diverse si rendono di volta in volta più adatte, in applicazione del principio di sussidiarietà, ad affrontare differenti esigenze. Anche se l'applicazione del principio si manifesta meglio nei quotidiani comportamenti amministrativi, il livello normativo ha comunque il dovere di richiamarlo, nella consapevolezza dell'intreccio del principio stesso con altri meccanismi: quello dei controlli, quello dell'eventuale avocazione, quello della leale collaborazione, ecc..

Il principio di sussidiarietà nasce dalla considerazione della corretta articolazione dei vari corpi sociali in risposta alle necessità ed ai bisogni della comunità:

- ai bisogni educativi e formativi rispondono le istituzioni scolastiche e formative in quanto corpi intermedi collocati nello stesso ambito comunitario in cui i cittadini vivono ed operano;
- la Regione ha il compito di riconoscere il valore culturale e sociale di tali istituzioni e di configurare il sistema regionale affinché il loro contributo venga estrinsecato con le migliori possibilità di incontro con i portatori di bisogni e di efficacia ed efficienza degli interventi.

Pubblico e privato cooperanti: il dibattito culturale italiano ha oscillato, nel corso degli anni, su ciascuna delle due polarità. Nell'istruzione e nella formazione si sono manifestate con forza (ed ancora sussistono) differenti visioni.

La proposta in esame assume, al riguardo, un atteggiamento equilibrato. Avvalora la presenza dell'uno e dell'altro settore, all'interno di un sistema di regole, garanzie e controlli il più possibile trasparenti, condivisi e fatti osservare.

Forse non è, com'è stato in qualche caso definito, un "falso problema" quello della compresenza di pubblico e privato: esiste di fatto, concretamente, il bisogno, da parte di una pubblica Amministrazione come quella regionale, di meglio predisporre condizioni ed opportunità affinché entrambi i comparti possano offrire il meglio di sé, espungendo progressivamente, ciascuno, le proprie aree di bassa efficienza. Da qui, evidentemente, il rinvio ad alcune leve importanti: quella della programmazione territoriale (per evitare, se possibile, sovrapposizioni e ridondanze, ma anche assenze); quella dell'accreditamento dei CFP (per garantirsi presenze pubbliche e private su standard qualitativi e quantitativi almeno adeguati); quella dei contributi alle famiglie, in favore di una reale possibilità di scelta educativa, privilegiando quelle meno abbienti.

Il rispetto delle varie autonomie è condizione per l'ordinato ed ottimale funzionamento dell'intero sistema educativo regionale. A parte i doverosi aspetti formali (legati a competenze, ruoli, attribuzioni, ecc.), quel che più conta è favorire le condizioni per un sostanziale sviluppo delle Autonomie. Per l'ambito considerato da questa legge, ciò ha principalmente valore:

- a) sul piano dei rapporti Regione-Enti locali, per individuare un sistema il più semplice possibile di "chi fa le cose" ed a "quali" condizioni;
- b) sul piano dei rapporti Regione - Autonomie scolastiche, per trarre il meglio dalla risorsa dell'autonomia, specie se gestita in dimensione di solidarietà, di cooperazione ed in rete;
- c) sul piano dei rapporti Regione - altre Autonomie funzionali, per disciplinare il loro insostituibile concorso nei processi di programmazione e di gestione.

Per valorizzare le autonomie, occorre anche (ed è compito specialissimo della Regione) portarle a sistema, farle concorrere, cioè, ciascuna con la propria originalità e libertà, alla costruzione di un disegno complessivamente unitario, efficiente ed efficace. Una visione che appare equilibrata ed aperta dei sistemi di autonomia, sapendo peraltro che molta parte della questione si gioca, concretamente, sui sostegni anche finanziari destinati all'autonomia stessa, specie per promuovere prassi innovative ed esemplari.

Per le istituzioni scolastiche e formative, si sono tenute presenti le varie forme di autonomia: didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo, finanziaria.

La pari dignità, nelle specificità: parola nuova quella della "pari dignità", a suggellare - si spera - il superamento di una tradizione italiana "classista" dell'educazione che vede al primo posto i licei e, con una progressiva ma inesorabile parabola discendente, gli istituti tecnici, i professionali e - da ultimo - la formazione professionale.

Il Veneto, per la verità, con sagacia, solitaria e concreta preveggenza, ha già compiuto per buona parte questo salto culturale: ora la questione è diventata un punto di forza a livello nazionale e non c'è che da rallegrarsene. Il testo normativo innesta dunque questa acquisizione senza fatica, nella consapevolezza che:

- a) il vero banco di prova della “pari dignità” sarà sui comportamenti e sulle concrete misure finanziarie ed amministrative;
- b) non si dà “pari dignità” per ricevere in cambio confusione;
- c) il principio richiede comunque di essere continuamente valorizzato a livello dei segmenti che compongono il sistema educativo ed a livello sociale e familiare.

Su tutto vale però di più il sostantivo: c'è un problema prioritario di “dignità” dei sottosistemi di orientamento, istruzione, formazione professionale, apprendistato. E ciò, in considerazione ed in rapporto alle persone ed alla Comunità veneta.

Esiste anche, certamente, il problema del qualificativo “pari”: per essere sempre più “dignitosi” i sottosistemi devono interagire sempre, integrarsi quando è necessario, copiarsi e sovrapporsi mai.

Ecco perché il testo in esame pone l'accento sulle specificità dei sottosistemi educativi, non certo come elemento di separatezza, ma come reciproca fedeltà ai diversi “statuti”, immaginati, evolutivamente, per corrispondere appunto “dignitosamente” a differenti ed oggettive esigenze dei cittadini. In ciò, valorizzando molto la componente della “domanda” educativa e formativa.

Il “diritto-dovere” come spazio di responsabilità e di valorizzazione delle, famiglie. Nel Veneto, quello del “diritto-dovere” è ormai lo spazio della qualità più che della quantità. L'istituto, visto dalla parte dell'Amministrazione regionale e degli Enti locali, comporta il dovere di allestire, come detto, “dignitose” opportunità educative, per una precisa fascia di popolazione, nei rispettivi territori.

Soccorrono gli specifici sistemi di anagrafe e di monitoraggio (che la legge richiama), ma serve soprattutto la collaborazione delle famiglie e la lotta alle varie forme di dispersione.

La norma non può entrare, se non in modo del tutto indiretto, sulla qualità dei processi d'insegnamento, pur nella consapevolezza che tanta parte ha tale qualità sulla buona e concreta fruizione del “diritto”, in capo alle persone impegnate nell'istruzione e nella formazione.

Anche uscire da una visione “burocratica” del diritto-dovere appare cosa opportuna: alcune possibilità inserite nel testo possono accompagnare la pratica attuazione del doppio principio, demandata alla disciplina amministrativa.

Il dialogo sociale come investimento competitivo. Si dialoga positivamente, a volte, per molto di meno. Come non farlo per una cosa così importante come il sistema educativo di una Regione? In questo il Veneto è aiutato da una lunga tradizione, tanto che è possibile scandagliare meglio, ora, la “qualità” di questo dialogo ed i risultati che ha prodotto e che si vorrebbe producesse. Dialogo concepito come investimento competitivo: la legge in esame determina condizioni ed opportunità importanti in tal senso.

Il dialogo come investimento corresponsabilizza gli Attori e rende più trasparenti i punti di forza e di debolezza del sistema, massimizza i rispettivi know-how, previene le inefficienze, esalta le autonomie facendole uscire dal rischio dell'autoreferenzialità, concorre a costruire sistemi di governo e di gestione più semplici, condivisi e chiari.

I costi che richiede sono ampiamente ripagati dai vantaggi che produce. Contribuire ad entrare nel grande mare di un confronto permanente ed aperto sui temi formativi potrà essere, auspicabilmente, uno dei successi di questa legge.

La tensione per la Qualità. È il tratto che fa la differenza anche nei sistemi educativi. Pur senza dimenticare che in Veneto sussistono ancora problemi di “quantità” (il numero di diplomati o di laureati, per esempio, per non parlare dell'Università), è sul versante qualitativo che occorre comunque spendere. In tutti i sensi: anche in quello propriamente finanziario.

La situazione si presenta in Veneto “a macchia di leopardo”, progressivamente si va facendo strada la cultura della Qualità. Spesso, tuttavia, essa è limitata agli aspetti più “facili” ed è in mano non di rado ad Attori poco capaci od inclini a coinvolgere, nel processo, tutte le Comunità educanti, come sarebbe invece necessario. Aumentare la qualità (e riscontarla in modo più esigente nei sistemi di accreditamento) risulta ineludibile.

La cultura della qualità deve diventare, con i suoi risultati attesi e “misurabili”, un criterio regolativo del sistema educativo, pur nell'attenzione ai diversi contesti territoriali. Società della conoscenza e qualità sono le due facce della stessa medaglia, costa far qualità, ma conviene far qualità!

Distinguere le componenti che, a grappolo, la compongono, serve a costruire, presso ciascuna comunità educante, mappe e percorsi. Ricerca ed applicazione si sposano nei vissuti formativi quotidiani; i vari stadi di autovalutazione e di valutazione devono assolutamente inglobare di più questi aspetti. Il meccanismo della qualità si avvale sia di ricognizioni a priori (la sussistenza o meno delle precondizioni necessarie ad impostare, in un dato contesto, un progetto-qualità), sia di ricognizioni in itinere ed a posteriori (i risultati prodotti in ciascuna Istituzione formativa, a confronto con le situazioni preesistenti).

Dal punto di vista della programmazione regionale, la questione è dirimente, nel senso di contribuire a selezionare in positivo le presenze delle Istituzioni formative accreditate sul territorio.

Si tratta, chiaramente, di processi di medio-lungo periodo e, però, la sofferenza qualitativa sia sul versante dell'insegnamento (e, a questo proposito, l'effettuazione concertata di monitoraggi sistematici e periodici non appare per nulla lesiva della libertà dell'insegnamento stesso), sia sul versante dell'apprendimento, è ancora ampia nella nostra Regione. Del resto, al contrario, basta considerare le formidabili spinte positive fornite là dove i sistemi-qualità sono operativi.

Il progetto di legge in esame raccoglie questa sfida. Una istruzione ed una formazione “comunque” non possono più rappresentare, infatti, una condizione sufficiente, specie in quei territori regionali ancor oggi meno dotati o fortunati.

In conclusione, la proposta di riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, è basata sui seguenti criteri:

- coerenza con la normativa nazionale di riferimento, anche se in continua rincorsa;
- coerenza con il quadro europeo specie per ciò che concerne il disegno di sistema, le competenze di cittadinanza, il framework relativo ai titoli ed alle certificazioni (EQF);
- attribuzione all'istruzione ed alla formazione di una giusta valenza al fine dello sviluppo equilibrato della società e dell'economia regionale;

- visione organica del sistema, nella prospettiva dei nuovi diritti educativi e formativi dei cittadini;
- concezione propositiva ed attiva - non solo formale - del ruolo della Regione;
- scelta di un approccio essenziale circa i contenuti e rinvio ai livelli inferiori per gli aspetti di dettaglio o transitori del sistema.

Così inteso, il documento rappresenta una proposta armonica che consente di configurare il sistema educativo di istruzione e formazione per livello regionale, applicabile a tutti i contesti ed adattabile alle peculiari condizioni locali.

Il testo di legge presentato oggi in aula è stato oggetto di consultazioni nella seduta del 2 dicembre 2015.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta dell'8 febbraio 2017 ha approvato a maggioranza il progetto di legge modificato nel testo.

Hanno votato i rappresentanti dei gruppi: Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlatto), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto con delega Luciano Sandonà, Francesco Calzavara con delega Stefano Valdegamberi), Liga Veneta-Lega Nord (Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi, Gianpiero Possamai), Forza Italia (Massimo Giorgetti), Indipendenza Noi Veneto (Antonio Guadagnini), Partito Democratico (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Franco Ferrari), Veneto Civile (Pietro Dalla Libera), Lista Tosi per il Veneto (Stefano Casali).

Astenuto il rappresentante del gruppo: Movimento 5 Stelle (Simone Scarabel con delega Erika Baldin)."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 226/2005 è il seguente:

"1. Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.

4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.

5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.

6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

9. Le modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n. 53.

10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.

12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III.

14. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni è realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.

15. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all'articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato «Campus» o «Polo formativo». Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 3/2009 è il seguente:

“Art. 22 - Orientamento al lavoro.

1. La Regione garantisce alla persona, nel corso della sua esperienza formativa e lavorativa, l'accesso alla formazione permanente e il diritto all'orientamento, come strumento di valorizzazione e di sviluppo delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni personali, attraverso il sostegno e l'aiuto nella ricerca occupazionale, al reinserimento lavorativo, all'autoimprenditorialità come strumento di occupazione.

2. La Regione persegue l'integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

3. La Giunta regionale svolge un ruolo di programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione degli interventi a valenza orientativa e formativa, sia rispetto alle province ed agli altri enti locali, sia rispetto alle istituzioni scolastiche e agli organismi di formazione accreditati, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dell'orientamento. Definisce gli standard minimi dei servizi di orientamento e le figure professionali di riferimento, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7.

4. La Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di lavoro, e le province svolgono attività di informazione orientativa verso le persone, promuovendo attività di orientamento sul territorio e favorendo la collaborazione, in un sistema a rete, degli altri enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione accreditati e delle parti sociali. La Regione incentiva l'integrazione dei servizi e le azioni in rete tra province, istituzioni scolastiche, organismi di formazione accreditati, enti locali e parti sociali di cui all'articolo 6, comma 3.

5. Le province, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale e in raccordo con i sistemi formativi, realizzano le azioni di orientamento al lavoro anche con riferimento alle informazioni loro pervenute e registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 49, tenendo conto dei profili professionali più richiesti rilevati dagli osservatori regionali e provinciali sul mercato del lavoro e delle offerte di formazione continua.

6. Gli altri enti locali svolgono attività di informazione orientativa garantendo un adeguato raccordo con l'attività delle province di cui al comma 5.

7. Al fine di rafforzare i servizi offerti sul territorio, la Giunta regionale promuove azioni coordinate di formazione e supporto degli operatori coinvolti nelle attività territoriali di orientamento, nonché azioni a carattere sperimentale.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n.3/2009 è il seguente:

“Art. 12 - Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

1. L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro, svolge un'attività finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi di supporto alla programmazione e alla valutazione delle politiche del lavoro ed in particolare a:

a) arricchire le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale, congiunturali e strutturali, sull'analisi e previsione dei profili professionali dei settori merceologici anche al fine di fornire elementi utili alla definizione dei fabbisogni formativi e delle politiche regionali di formazione;

b) monitorare l'impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali e regionali;

c) collaborare alla produzione di materiali utili all'orientamento scolastico e professionale;

d) collaborare con l'osservatorio nazionale del mercato del lavoro;

e) promuovere ed effettuare, anche in collaborazione con le parti sociali e gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, indagini sui profili professionali e formativi;

f) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell'ambito del piano annuale di attività dell'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'articolo 13, comma 3;

g) promuovere indagini sul fenomeno del lavoro parasubordinato, anche attraverso pubblicazioni periodiche o monografiche e iniziative pubbliche rivolte alle categorie interessate, e pubblicare uno specifico rapporto annuale.

2. L'ente regionale Veneto lavoro di cui all'articolo 13 svolge le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro e le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di statistica.

3. Nell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro confluiscono le basi informative costituite nell'ambito del nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 28, le basi informative connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento, nonché tutte le informazioni raccolte, secondo parametri e indicatori omogenei stabiliti ai sensi dell'articolo 11.

4. La Regione favorisce la partecipazione all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in regime di convenzione, delle parti sociali e di tutte le strutture presenti sul territorio che realizzano rilevazioni e ricerche socio-economiche e giuridiche sul mercato del lavoro e le politiche occupazionali, con particolare riferimento alle università, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli enti locali, agli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, agli enti bilaterali e ad altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.

5. L'osservatorio conduce su richiesta delle province e degli enti locali studi ed analisi inerenti i loro rispettivi ambiti territoriali senza onere alcuno.

6. L'osservatorio può inoltre condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dall'attività istituzionale, ferma restando la priorità delle attività istituzionali.

7. L'attività dell'osservatorio regionale è supportata da un comitato tecnico scientifico nominato dalla Giunta regionale e composto da sei membri, di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa, quattro membri esperti in materia di politiche del lavoro designati, secondo criteri di pariteticità, dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e un rappresentante della Regione.

8. Ai componenti del comitato tecnico scientifico di cui al comma 7 è corrisposta, ove spettante, un'indennità per la partecipazione alle sedute, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Il comitato tecnico scientifico è nominato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modifiche ed integrazioni, dura in carica cinque anni."

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 187 della legge regionale n.12/1991 è il seguente:

"Art. 187 - Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali.

1. Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. E', altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonché il rimborso degli oneri di parcheggio allorquando le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia.

2. L'ammontare dell'indennità variabile, in relazione all'importanza dei lavori, da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 130,00, è determinato con deliberazione della Giunta regionale."

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo n.13/2013 è il seguente:

"Art. 2 Definizioni

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;

b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;

c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;

e) «competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;

f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge,

della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;

2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;

3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;

4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto;

g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f);

h) «organismo nazionale italiano di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;

i) «individuazione e validazione delle competenze»: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;

l) «certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;

m) «qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;

n) «sistema nazionale di certificazione delle competenze»: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto.”.

Nota all'articolo 15

- Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo n.13/2013 vedi nota all'articolo 12.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'art. 21 della legge n. 59/1997 è il seguente:

“21. 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla

varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educa-

zione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche].

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonomia allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
- b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
- c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
- d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
- e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
- b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
- c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425."

Nota all'articolo 17

- Il testo degli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 3/2009 è il seguente:

“Art. 6 - Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali.

1. È istituita la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di seguito denominata commissione, con funzioni di proposta e valutazione sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle politiche del lavoro, sul conferimento delle risorse agli stessi finalizzate e sulle principali iniziative di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale comunque riconducibili al governo del mercato del lavoro, delle politiche in materia di formazione professionale, di istruzione professionale e di orientamento.

2. Il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale costituisce, con proprio decreto, la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3, lettere b), c) ed e). In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Giunta regionale. La commissione resta in carica per la durata del Consiglio regionale.

3. La commissione è così composta:

a) assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui almeno uno in rappresentanza della piccola impresa, tre rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani, due rappresentanti delle organizzazioni delle centrali cooperative, due rappresentanti delle associazioni del settore agricolo, tre rappresentanti del settore commercio, di cui almeno uno del turismo e tredici rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti assicurando a tutte le parti sociali sindacali almeno un rappresentante. I rappresentanti vengono designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative a livello regionale che sottoscrivano accordi con la Giunta regionale sulle problematiche del lavoro o che partecipino al tavolo di concertazione generale o sulle politiche del lavoro e della formazione;

c) un rappresentante delle libere professioni designato dall'associazione interprofessionale, parte sociale, più rappresentativa a livello regionale e un rappresentante del settore del credito;

d) consigliere o consigliera regionale di parità effettivo e supplente di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche ed integrazioni;

e) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La commissione si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. In caso di assenza del presidente presiede il vicepresidente, che con cadenza semestrale viene scelto a rotazione dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali presenti in commissione.

6. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il segretario regionale competente per materia o un suo delegato, il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro o un funzionario delegato, il direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'articolo 15 o un funzionario delegato. In funzione degli argomenti trattati il presidente può invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.

7. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di lavoro. La segreteria comunica al comitato di cui all'articolo 7 gli ordini del giorno delle sedute della commissione nonché gli atti dalla stessa assunti.

8. La commissione, entro tre mesi dalla costituzione di cui al comma 2, approva, su proposta della struttura regionale competente in materia di lavoro, il regolamento che disciplina il suo funzionamento, con previsione di articolazione della stessa in sotto-commissioni con eventuali poteri deliberanti, e con garanzia di pari rappresentanza delle parti sociali.

9. Ai componenti della commissione è corrisposta, ove spettante, un'indennità per la partecipazione alle sedute dell'organo collegiale, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modifiche ed integrazioni.”.

“Art. 7 - Comitato di coordinamento istituzionale.

1. Al fine di garantire un efficace coordinamento tra Regione, province ed enti locali in tema di politiche del lavoro, formazione, orientamento e monitoraggio del mercato del lavoro, è istituito un comitato di coordinamento istituzionale, di seguito denominato comitato.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale nomina i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il comitato resta in carica per la durata del Consiglio regionale.

3. Il comitato è composto da:

a) l'assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;

b) i presidenti delle amministrazioni provinciali del Veneto o gli assessori delegati;

c) quattro rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'ANCI con almeno due sindaci di comune capoluogo di provincia o gli assessori delegati;

d) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'UNCHEM.

4. Il comitato si riunisce validamente con la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Ai lavori del comitato partecipano, senza diritto di voto, il segretario regionale competente per materia o un suo delegato, il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro o un funzionario delegato, il direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'articolo 15 o un funzionario delegato. In funzione degli argomenti trattati il presidente può invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.

6. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di lavoro. La segreteria trasmette alla commissione di cui all'articolo 6 gli ordini del giorno delle sedute del comitato e gli atti dallo stesso assunti.

7. Entro tre mesi dalla costituzione di cui al comma 2 il comitato approva, su proposta della struttura regionale competente in materia di lavoro, il regolamento che ne disciplina il funzionamento.”.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2009 è il seguente:

“Art 28 - Borsalavoroveneto e sistema informativo lavoro del Veneto (SILV).

1. La Regione, allo scopo di garantire una diffusa disponibilità e fruibilità dei servizi per il lavoro e di favorire le più ampie opportunità occupazionali e la mobilità territoriale del lavoro, realizza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, il nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro, denominato borsalavoroveneto.

2. Borsalavoroveneto è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, da qualunque punto della rete, anche senza rivolgersi ad alcun intermediario.

3. Borsalavoroveneto assicura:

- a) la diffusione delle offerte e delle domande di lavoro;
- b) la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro territoriali, con riferimento anche alle condizioni di vita e alle opportunità di qualificazione;
- c) l'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati e accreditati, presenti nel territorio;
- d) la qualità dei dati raccolti attraverso adeguate azioni di verifica;
- e) la definizione e la realizzazione di modelli condivisi di servizi per il lavoro;
- f) il collegamento con la borsa continua nazionale del lavoro;
- f bis) l'erogazione telematica delle prestazioni della rete regionale dei servizi per il lavoro e dei servizi necessari all'attuazione delle politiche attive e passive del lavoro.

4. Il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo di borsalavoroveneto è affidato ad una cabina di regia, istituita dalla Giunta regionale e presieduta dal segretario regionale competente in materia di lavoro.

5. Le strutture regionali competenti in materia di lavoro, orientamento, formazione, istruzione e sistema informatico e l'ente regionale Veneto Lavoro concorrono, ciascuno per le rispettive competenze, alla gestione efficace di borsalavoroveneto.

6. Per la promozione e la diffusione dell'utilizzo di borsalavoroveneto, la Giunta regionale si avvale anche della collaborazione delle parti sociali e degli operatori autorizzati e accreditati.

7. Le disposizioni relative al trattamento dei dati sono adottate dalla Giunta regionale nell'ambito della normativa vigente.

8. Tutti gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 adempiono all'obbligo di connessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo borsalavoroveneto. In caso di mancato adempimento all'obbligo è ritirata l'autorizzazione.

9. Il sistema informativo lavoro del Veneto (SILV), di seguito denominato SILV, costituito nell'ambito del sistema informativo regionale veneto (SIRV), è basato su una struttura a rete nell'ambito del nodo regionale borsalavoroveneto e supporta la Regione nell'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro.

10. Il SILV costituisce per le province lo strumento informativo per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge in materia di politica e di servizi per il lavoro.

11. L'ente regionale Veneto Lavoro assicura la progettazione, la realizzazione, la conduzione e la manutenzione del SILV per l'ambito regionale, in raccordo con le strutture regionali competenti.

12. Il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo del SILV è affidato ad un comitato strategico, istituito dalla Giunta regionale e presieduto dal segretario regionale competente in materia di lavoro, cui partecipano rappresentanti dell'ente regionale Veneto Lavoro e delle province.

13. La gestione del SILV è regolata da una convenzione quadro, approvata dalla Giunta regionale, stipulata tra l'ente regionale Veneto Lavoro e le province.

14. La Giunta regionale può consentire l'accesso al SILV agli operatori autorizzati e accreditati, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.

15. La commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 viene informata annualmente sulle attività di borsalavoroveneto e del SILV.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione formazione e istruzione